

# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

## INFORMATIVA TARI

Tassa Rifiuti

### COME SI CALCOLA LA TARI

La **TARI** si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TARI è' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

#### a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche la tassa varia in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

La tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile: la quota fissa si ottiene moltiplicando i metri quadrati per la tariffa fissa, mentre la quota variabile è determinata in base al numero degli occupanti.

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

Esempio:

nucleo familiare di due persone e abitazione di metri 100.

Utenza domestica 2 componenti Tariffa fissa 0,672444 Tariffa variabile 123,309238

100\*0,672444 + 123,309238

**All'importo del Tributo occorre aggiungere :**

- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Sono previste riduzioni per le utenze domestiche:

consultare il regolamento vigente pubblicato in questa sezione alla voce riduzioni (art. 19).

**b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

(classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

La tariffa applicata varia in base alla natura dell'attività.

Esempio:

ristorante di metri 200

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Tariffa fissa 6,566574 Tariffa variabile 10,10856

200\*6,566574 quota fissa

200\*10,10856 quota variabile

Totale= quota fissa + quota variabile

**All'importo del Tributo occorre aggiungere :**

- **(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

Sono previste riduzioni per le utenze non domestiche:

consultare il regolamento vigente pubblicato in questa sezione alla voce riduzioni (art. 19 comma 3, art. 21).

## **SUPERFICIE IMPONIBILE**

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

## **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

**Si intendono per:**

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno;
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **CHI DEVE VERSARE LA TARI**

**CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

## **TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO**

Per l'anno 2021 i contribuenti effettuano il pagamento **entro il 30 aprile (I Rata) e entro il 31 ottobre (II rata)**

### **VERSAMENTO CON MODELLO F24**

## CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	CODICE TRIBUTO F24
<b>TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013</b>	<b>F783</b>	<b>3944</b>

**Si ricorda che il versamento con F24 non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere pagato in posta o in banca.**

### VERSAMENTO CON PAGOPA

Accedendo al portale dei pagamenti dal seguente link: <https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento> è possibile effettuare il pagamento con il sistema pagoPA, con le seguenti modalità:

Selezionare “PAGAMENTO CON AVVISO”

Inserire il codice fiscale e i codici IUV indicati nell’avviso di pagamento

Il versamento con il sistema pagoPA può essere effettuato anche:

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali

Il codice CBILL è il seguente 80P69

### DICHIARAZIONE TARI

**Sono comunque valide le dichiarazioni TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.**

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari **entro il termine del 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.**

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

**La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

## **SANZIONI PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

Si informa che al fine di non incorrere in sanzioni gli importi indicati nell'avviso di pagamento devono essere versati entro il termine di scadenza indicato.

In caso di omesso versamento anche di una sola rata sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 pari al 30% dell'importo non versato.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione indicata al periodo precedente è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il contribuente ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 può regolarizzare versamenti omessi o insufficienti attraverso il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è possibile solo se la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'omesso o insufficiente versamento può essere regolarizzato spontaneamente versando:

- la tassa dovuta
- gli interessi calcolati al tasso legale annuo calcolati dal giorno di scadenza del versamento sino al giorno di effettivo pagamento
- la sanzione in misura ridotta

Il versamento deve essere eseguito mediante modello F24

La sanzione è ridotta:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori

commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

**In caso di errori nella determinazione degli importi addebitati, nei dati della posizione o del contribuente si invita a contattare l'ufficio tributi al n. 02 90008129 al fine di verificare la corretta presentazione di dichiarazioni ai fini della determinazione della tassa. E' possibile segnalare eventuali anomalie al seguente indirizzo e-mail [tributi@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:tributi@comune.mottavisconti.mi.it).**

**Per ricevere gli avvisi di pagamento a mezzo e-mail è necessario compilare il modello di invio tributi tramite mail, disponibile sul sito. Il modello deve essere compilato e restituito unitamente al documento d'identità del richiedente.**

**Il regolamento è disponibile sul sito così come tutta la modulistica relativa alla tassa.**